

R.D. 16 gennaio 1927, n. 155 ⁽¹⁾.

Regolamento per i laboratori provinciali e comunali di igiene e di profilassi ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 febbraio 1927, n. 43.

⁽²⁾ Attualmente, per gli artt. 82 e segg., 362 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, i laboratori dipendono tutti dalle province; sulla possibilità di costituire sezioni distaccate nei comuni, vedi l'art. 82, comma II.

1. Spetta all'amministrazione provinciale ed all'amministrazione comunale, nella rispettiva competenza ⁽²⁾, di stabilire, con apposito regolamento, da approvarsi nelle forme di legge, sentito il consiglio provinciale di sanità, le norme relative al funzionamento dei servizi affidati ai laboratori provinciali o comunali di igiene e di profilassi, e quelle relative alla pianta organica ed allo stato giuridico ed economico del personale tecnico addetto ai laboratori stessi.

⁽²⁾ Attualmente, per gli artt. 82 e segg., 362 del [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, i laboratori dipendono tutti dalle province; sulla possibilità di costituire sezioni distaccate nei comuni, vedi l'art. 82, comma II.

2. Agli effetti del precedente articolo, lo stato giuridico del personale tecnico dei laboratori provinciali e comunali deve essere determinato in conformità delle norme in vigore per gli ufficiali sanitari, in quanto applicabili.

Al personale stesso, poi, devono essere fatte, proporzionalmente, condizioni di impiego in nessun caso e per nessun titolo inferiori al trattamento concesso al personale sanitario alla dipendenza del comune capoluogo della provincia.

3. Ciascuna delle due sezioni dei laboratori di igiene e di profilassi, previste dall'art. 6 del [regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ^{\(3\)}](#), e ciascuna sezione distaccata deve avere il proprio direttore, un coadiutore ed almeno un assistente.

⁽³⁾ Vedi ora l'art. 83, [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

4-13. ⁽⁴⁾.

(4) Implicitamente abrogati: la materia delle nomine e dei concorsi è ora regolata dagli artt. 84 e 85, [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie, e dal titolo IV (artt. 67-80), [R.D. 11 marzo 1935, n. 281](#), riportato alla voce Impiegati e salariati degli enti locali.

14. Le funzioni di direttore e di coadiutore dei laboratori sono incompatibili con quelle di ufficiale sanitario e con quelle di capo di ufficio municipale di igiene ⁽⁵⁾.

(5) Cfr. l'art. 87, comma. I, [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. leggi sanitarie.

15. Al personale tecnico addetto ai laboratori è vietato:

a) di applicarsi, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, a qualsiasi commercio od industria soggetti a vigilanza igienica;

b) di attendere, direttamente od indirettamente, per proprio od altrui conto, al funzionamento ed alla gestione di laboratori di analisi chimiche e batteriologiche e di eseguire, nel laboratorio al quale è addetto, per proprio conto, analisi e ricerche di interesse privato;

c) di comunicare i risultati o le conclusioni delle analisi e perizie a persone estranee ⁽⁶⁾.

(6) Cfr. l'art. 87, comma II, [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. leggi sanitarie.

16. Il funzionamento dei laboratori di igiene e di profilassi è sottoposto, per la parte tecnica, alla diretta vigilanza e controllo del medico provinciale ⁽⁷⁾.

La direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno ⁽⁸⁾ può, in qualunque tempo, disporre ispezioni e controlli speciali per accertare il funzionamento stesso, anche nei riguardi del necessario coordinamento col servizio generale.

(7) Cfr. l'art. 83, comma III e IV, [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

(8) Ora, Ministero della sanità.

17. È in facoltà del Ministero dell'interno ⁽⁸⁾ di valersi, in qualunque tempo, dell'opera dei laboratori provinciali e comunali per le eventuali esigenze dei servizi di profilassi generale e di sanità

marittima, contro il rimborso delle spese relative alla provincia od al comune interessato. A tale scopo potranno anche stipularsi con l'amministrazione interessata speciali convenzioni o tariffe.

[\(8\)](#) Ora, Ministero della sanità.

18. I laboratori provinciali di igiene e di profilassi sono obbligati a soddisfare alle richieste dell'ufficiale sanitario del capoluogo della provincia, quando in questo non esista un laboratorio comunale, per il servizio di competenza dell'ufficiale sanitario stesso, mettendo anche, ove possibile, a sua disposizione i vigili sanitari, laddove se ne presentasse l'urgente necessità, in rapporto a speciali bisogni locali.

È data, in ogni caso, facoltà al medico provinciale di disporre dei vigili sanitari addetti ai laboratori provinciali per i bisogni contingenti dei comuni della provincia.

19. Fermo il disposto del successivo art. 20, i direttori dei laboratori devono, alla fine di ogni semestre, presentare al medico provinciale una relazione riassuntiva dei lavori compiuti dai laboratori stessi.

20. Quando dalle analisi eseguite nei laboratori si rilevi la necessità di provvedimenti della competente autorità, a tutela della igiene e della salute pubblica, i direttori dei laboratori stessi devono dare immediata comunicazione dei risultati di tali analisi, anche quando queste siano state eseguite per conto di privati, al medico provinciale ed all'ufficiale sanitario del comune interessato.

21. I direttori dei laboratori devono conservare, per almeno tre mesi, una parte sufficiente di tutti i campioni non prontamente alterabili, per un eventuale esame ulteriore, munendoli delle indicazioni acconcie per l'identificazione.

22. I locali da destinarsi a laboratorio di igiene e di profilassi od a sezioni distaccate dei laboratori stessi devono essere preventivamente giudicati idonei dal medico provinciale, con motivato parere, avuto riguardo alle disponibilità degli ambienti necessari per qualsiasi ricerca di controllo chimico o batteriologico interessante l'igiene e la profilassi delle malattie sociali.

23. I laboratori di igiene e di profilassi e le sezioni distaccate di essi devono essere costantemente provvisti della suppellettile tecnica necessaria, in conformità delle istruzioni impartite dalla direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno ^(8/a) ⁽⁹⁾.

(8/a) Ora, Ministero della sanità.

(9) L'arredamento e la suppellettile tecnica dei laboratori è stata stabilita con circolare del Ministero dell'interno del 10 maggio 1927, ormai superata dal progresso scientifico e tecnico; tuttavia, non sono state emanate nuove istruzioni.

24. I laboratori e le sezioni distaccate di essi possono compiere analisi e ricerche d'interesse privato, quando ciò sia autorizzato in massima dall'amministrazione provinciale o comunale interessata, su conforme parere del medico provinciale, tenuto conto della disponibilità e della sufficienza del personale.

25. ⁽¹⁰⁾.

(10) Implicitamente abrogato. Sui compensi per le indagini di interesse privato, vedi ora gli artt. 88 e 89 R.D. n. 1265 del 1934, T.U. leggi sanitarie.

26. Il riparto delle spese per i laboratori provinciali, a norma dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ⁽¹¹⁾, è fatto dall'amministrazione provinciale ed approvato dal prefetto.

Agli effetti di tale riparto, il coefficiente della popolazione dei comuni obbligati al contributo, è quello risultante dall'ultimo censimento generale.

(11) Vedi ora l'art. 82, comma III, R.D. n. 1265 del 1934, T.U. delle leggi sanitarie.

27. Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 6 luglio 1890, n. 7042, nel capo VII del regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901, n. 45, e negli artt. 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 del regolamento 19 luglio 1906, n. 466.

28. ⁽¹²⁾.

(12) Implicitamente abrogato: vedi ora gli artt. 82, comma II e 362 [R.D. n. 1265 del 1934](#), T.U. delle leggi sanitarie.

Disposizioni transitorie

29-35. ⁽¹³⁾.

(13) Recano disposizioni ormai superate.

